



---

**D.Dirett. 26 giugno 2008**

**Valutazione di incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 183.

IL DIRETTORE GENERALE

per la protezione della natura

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», come modificata della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che all'art. 12, commi 3 e 4, prevede che il piano per il Parco, predisposto dall'Ente parco e approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalle regioni interessate e definitivamente approvato dalle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 «Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna»;

Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 66 del 19 febbraio 2002 che approva il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e lo trasmette alle regioni per la prevista adozione;

Viste le delibere di Giunta della regione Emilia-Romagna n. 280 del 14 febbraio 2005 e 708 del 26 aprile 2005 e le delibere di Giunta della regione Toscana n. 399 del 14 marzo 2005 e 587 del 30 maggio 2005, con le quali si adotta il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», che prevede al comma 1 che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione e al comma 2 che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e che gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 «Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 luglio 2007 «Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007;

Vista la nota prot. n. 1024 del 4 marzo 2008 con cui l'Ente Parco trasmette alla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la relazione per la valutazione d'incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002 che prevede «qualora gli strumenti di protezione interni dell'area protetta siano sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato, il sito non richiede misure specifiche di conservazione, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, che all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 3, commi 2 e 4, prevede «per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette



---

o di aree marine protette di rilievo nazionale già istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta» e «le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti»;

Vista la delibera di Giunta della regione Emilia-Romagna n. 1991 del 30 luglio 2007 con cui la regione affida all'Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna la competenza per la valutazione degli interventi che possono avere incidenza sull'integrità dei siti natura 2000;

Visto il protocollo di intesa tra Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, regione Toscana e province di Arezzo e Firenze per il passaggio all'Ente Parco delle competenze previste dalla legge regionale n. 56 del 6 aprile 2000 «Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49»;

Considerato che per ognuno dei siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ed in particolare i Siti di importanza comunitaria:

IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta della Lama, Monte Falco;

IT4080002 - Acquacheta;

IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone;

IT5180001 - Crinale Monte Falterona, Monte Falco, Monte Gabrendo;

IT5180002 - Foreste Alto Bacino dell'Arno;

IT5180003 - Monte Faggiolo, Giogo Seccheta;

IT5180005 - Alta Vallesanta;

IT5180007 - Monte Calvano;

IT5180018 - Foresta di Camaldoli, Badia Prataglia;

IT5140005 - Muraglione, Acquacheta,

e le Zone di Protezione speciale:

IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta della Lama, Monte Falco;

IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone;

IT5180004 - Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia,

la relazione per la Valutazione di incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna contiene una scheda che identifica per ognuno di essi tipologia, regione biogeografica, provincia, comuni, estensione, range altitudinale, caratterizzazione, habitat di interesse comunitario, specie di interesse comunitario, specie di interesse conservazionistico, elementi di criticità, misure di conservazione;

Considerato che agli elementi di criticità che sono stati individuati per ognuno dei siti Natura 2000 corrispondono misure di conservazione appropriate che sono contenute nel piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;

Valutato che l'analisi effettuata può configurarsi come fase di screening per la valutazione di incidenza e che in tale fase è stato verificato che di fatto le previsioni del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna sono coerenti con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000 presenti nel territorio;



---

Considerato che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» stabilisce criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e valutata la coerenza con essi delle misure di conservazione previste dal piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per le ZPS ed i SIC o le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco;

Considerato inoltre che il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna integra quanto previsto dal Piano di gestione del S.I.C. IT4080002 «Acquacheta» prodotto nell'ambito del Progetto Life Natura 99/NAT/IT/006279 di cui la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stata beneficiaria;

Considerato che il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna prevede il monitoraggio dello «stato di conservazione» degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

Ritenuto pertanto che il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, integrato dei contenuti presenti nella Relazione per la Valutazione di Incidenza, si possa configurare come strumento di gestione dei siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco;

Decreta:

La Valutazione di incidenza del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è stata espletata con positivo.

Il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, integrato dalla relazione per la Valutazione di Incidenza, si configura quale idoneo strumento di gestione dei seguenti Siti di Importanza Comunitaria:

- IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta della Lama, Monte Falco;
  - IT4080002 - Acquacheta;
  - IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone;
  - IT5180001 - Crinale Monte Falterona, Monte Falco, Monte Gabrendo;
  - IT5180002 - Foreste Alto Bacino dell'Arno;
  - IT5180003 - Monte Faggiolo, Giogo Seccheta;
  - IT5180005 - Alta Vallesanta;
  - IT5180007 - Monte Calvano;
  - IT5180018 - Foresta di Camaldoli, Badia Prataglia;
  - IT5140005 - Muraglione, Acquacheta,
- e delle seguenti Zone di Protezione speciale:
- IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta della Lama, Monte Falco;
  - IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone;
  - IT5180004 - Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia.

Gli interventi che attuano le linee gestionali, individuate dal Piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, possono essere esonerati dal completamento dell'intera procedura di Valutazione di Incidenza in quanto direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito come previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.